

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC- COMPONENTE TARI- APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 9/9/2014

All'art. 36 alla fine del comma 5 aggiungere " *Per gli immobili di categoria catastale C2, C6 e C7, la presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile si ha anche in assenza di tutti i pubblici servizi : idrico, elettrico , gas e telefonico*".

All'art. 38 dopo la parola (formulari) aggiungere , "*contratti con le ditte che provvedono allo smaltimento e relative fatture. La documentazione comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dovrà essere prontamente prodotta all'Ufficio TARI nell'anno di competenza, secondo la tempistica di acquisizione da parte del contribuente. In ogni caso, tale documentazione dovrà essere prodotta entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo . La mancata presentazione entro tale termine comporterà l'assoggettamento alla TARI di tutta la superficie dell'immobile ed il recupero del tributo dovuto per le superfici escluse dal calcolo, per il periodo in cui manca la documentazione*".

All'art. 48 sostituire la lettera e del comma 1 con la seguente: " *e) del 30% per le utenze che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici , a seguito dell'avvio della raccolta differenziata spinta su tutto il territorio comunale. Tale percentuale viene ridotta al 10% nei confronti degli utenti che non hanno accettato la compostiera e usufruiscono del Centro Comunale di Raccolta per conferire i rifiuti di natura organica* ".

All'art. 48 al comma 1 aggiungere la seguente lettera f)" *del 60% per le pertinenze (a prescindere dalla classificazione catastale) degli immobili in cui si svolgono le funzioni religiose, limitatamente ai locali in cui si svolge l'attività così come considerata ai sensi dell'art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 20 maggio 1985 (es. attività di catechismo , di oratorio). Nel caso in cui i locali su cui applicare tale agevolazione non siano indicati distintamente e specificatamente in catasto, si applica quanto previsto dal decreto del ministero economie e finanze n. 200 del 19 novembre 2012, diretto a regolare i casi, ai fini IMU, di utilizzazione mista di immobile oggetto di esenzione per il quale non è possibile procedere all'accatastamento separato; la richiesta di riduzione deve essere corredata dalla documentazione da cui si evince l'individuazione del rapporto proporzionale come previsto dall'art. 5 di tale decreto* ".

All'art. 48 al comma 1 aggiungere la lettera g " *del 50% per gli immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali ed agricole che dimostrano di aver cessato la propria attività mediante esibizione di idonea documentazione*".

All'art. 48 alla fine del comma 3 aggiungere " *La riduzione di cui alla lettera e) del comma 1 sono concesse in automatico ai contribuenti che risultano assegnatari di apposita compostiera*".

Eliminare l'art. 49

All'art. 50 eliminare i commi 2, 3 e 4.